



CONSORZIO
NAZIONALE
RICICLO
PICCOLI
ELETTRODOMESTICI

STATUTO

Versione approvata con Assemblea Straordinaria del
27 febbraio 2015

STATUTO (ECOPEP)

Articolo 1

Denominazione

E' costituito ai sensi degli artt. 2602 e segg. e 2612 e segg. cod. civ. un consorzio tra imprese con attività esterna denominato ECOPEP (il **Conorzio**).

Il Consorzio è costituito in attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché del decreto legislativo n.151 del 25 luglio 2005 di recepimento della Direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Nel presente Statuto i termini appresso indicati avranno i seguenti significati:

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche o **AEE** significa le apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come definite dal Dlgs 151/2005, appartenenti alle categorie merceologiche indicate nel Regolamento.

Pile o Accumulatori (PA), significa le pile o accumulatori portatili, a bottone, per veicoli o industriali, così come definite dal Dlgs 188/2005, appartenenti alle categorie merceologiche indicate nel regolamento

Categoria Merceologica ha il significato di cui all'articolo 6 dello Statuto e dell'articolo 2 del Regolamento.

Comitato di vigilanza significa il comitato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del decreto legislativo n.151 del 25 luglio 2005 di attuazione della direttiva 2002/96/CE

ConSORZIATO Fondatore ha il significato di cui all'articolo 6.

ConSORZIATO Ordinario ha il significato di cui all'articolo 6.

Distributore significa il soggetto che, nell'ambito di una attività commerciale, fornisce una apparecchiature elettrica ed elettronica o una pila o accumulatore ad un utilizzatore.

Gruppo significa il consorzio, ovvero la società controllante del consorzio stesso, e tutte le società in cui il consorzio, ovvero la società controllante del consorzio stesso, dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea Ordinaria

Operatore Consolidato significa il consorzio fondatore/ordinario che, all'atto della verifica da parte del CDA, rispetti i requisiti previsti all'articolo 4 punto 1 del Regolamento

Operatore Nuovo significa il consorzio fondatore o ordinario che, all'atto della verifica da parte del CDA, non rispetti i requisiti previsti all'articolo 4 punto 1 del Regolamento.

Produttore significa il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di pile o accumulatori come definito nei decreti legislativi 151/2005 e 188/2008

RAEE Nuovi significa i rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche così come definiti dal Decreto Legislativo n.151 e dai successivi Decreti Attuativi.

RAEE Storici significa i rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche così come definiti dal Decreto Legislativo n.151 e dai successivi Decreti Attuativi.

Registro dei Produttori significa il registro istituito ai sensi del Decreto n 151 del 25 luglio 2005 Art.14 al fine di controllare, coordinare e vigilare che il sistema nazionale di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sia svolto e finanziato nel rispetto della normativa applicabile. Significa altresì, dove applicabile, il registro costituito ai sensi del Dlgs 188/2005

Regolamento significa il regolamento del Consorzio il quale, unitamente al presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di Consorzio.

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche o Elettroniche o RAEE significa i rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Rifiuti di Pile ed Accumulatori (RiPA), significa i rifiuti derivanti da pile o accumulatori

Statuto significa il presente statuto.

Voti significa la totalità dei voti spettanti a tutti i consorziati in un determinato momento, compresi quelli spettanti ai consorziati che hanno aderito nell'esercizio in corso.

Articolo 3

Sede

La sede legale e la sede amministrativa del Consorzio sono in Milano

Articolo 4

Oggetto

Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha per oggetto il conseguimento degli obiettivi di raccolta, ritiro, reimpiego, trattamento, recupero e riciclaggio dei **RAEE Storici** e **RAEE Nuovi** ai sensi del Decreto Legislativo 151/2005 e dei RiPA ai sensi del Dlgs 188/2008. Le categorie merceologiche trattate sono definite nel Regolamento.

Per il conseguimento del proprio oggetto il Consorzio potrà prestare le seguenti attività, sia attraverso le proprie strutture, sia attraverso la stipulazione di accordi con soggetti terzi:

- (a) assicurare, promuovere, gestire, ottimizzare, organizzare e controllare, eventualmente affidandole a terzi, le operazioni e le attività di ritiro, raccolta, trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE e dei RiPA appartenenti alle categorie merceologiche trattate dal Consorzio;
- (b) garantire e vigilare che i consorziati contribuiscano ai costi ed adempiano ai propri obblighi relativamente alle operazioni di trasporto raccolta, ritiro, , trattamento, reimpiego, recupero,

riciclaggio e smaltimento dei RAEE e dei RiPA ai sensi delle disposizioni di legge e del presente Statuto;

- (c) promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso campagne di comunicazione per il conseguimento dell'oggetto consortile;
- (d) promuovere lo sviluppo di strumenti e tecnologie innovative per l'impiego di materiali meno inquinanti e maggiormente riciclabili;
- (e) effettuare studi, attività di ricerca, progetti pilota ed analisi finalizzati a migliorare economicamente e tecnicamente il ciclo delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE e RiPA;
- (f) stimare le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**AEE**) e di Pile o Accumulatori venduti e di RAEE e RiPA trattati e i costi di smaltimento attesi per stabilire annualmente i costi per lo smaltimento ed il trattamento dei RAEE Storici, dei RAEE Nuovi e dei RiPA;
- (g) organizzare e gestire in maniera centralizzata i rapporti bancari relativi agli incassi di eventuali vendite di materiali riciclabili o a eventuali servizi prestati a favore di uno o più consorziati;
- (h) in caso di richiesta, informare il **Registro dei Produttori** circa l'appartenenza al Consorzio dei suoi consorziati e qualora ne venga a conoscenza, segnalare al **Registro dei Produttori** la presenza di operatori non registrati al medesimo **Registro dei Produttori**;
- (i) effettuare analisi di mercato e garantire risposte al **Registro dei Produttori** circa la correttezza dei dati da questo rilevati;
- (l) svolgere, a titolo gratuito e oneroso, tutte le attività di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria che siano strumentali, complementari e sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse con le attività di cui alle lettere che precedono. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria.

Il Consorzio potrà strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e stipulare convenzioni e/o specifici accordi con:

- (i) comuni, o altri enti o istituzioni pubblici o privati;
- (ii) consorzi, società, associazioni, o istituti di ricerca che svolgono attività connesse all'oggetto consortile.

Il Consorzio imposterà la propria azione secondo metodi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e si astiene da qualsiasi atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire o illegittimamente restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario.

Il Consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.

Il Consorzio, per il perseguimento dell'oggetto consortile, potrà detenere partecipazioni in società o aderire a consorzi o associazioni.

Il Consorzio potrà prestare la propria attività anche a favore di soggetti non consorziati, purché la prestazione della propria attività a favore dei non consorziati non rappresenti l'attività prevalente del Consorzio.

Articolo 5

Durata

Il Consorzio avrà durata pari ad anni 30 (trenta) a decorrere dalla sua costituzione, salvo proroga o scioglimento anticipato deciso con volontà unanime dei consorziati o con deliberazione dell'Assemblea presa a norma dell'art. 2611, n. 4 c.c.

Articolo 6

Consorziati e Categorie Merceologiche

Il numero dei consorziati è illimitato.

Potranno partecipare al Consorzio i produttori di AEE e di PA, come definiti dai Dlgs 151/2005 e 188/2008 (i **Produttori**), appartenenti alle Categorie Merceologiche descritte all'articolo 2 del Regolamento che devono essere iscritti al Registro dei Produttori .

I produttori possono aderire al Consorzio anche per una sola categoria merceologica tra quelle oggetto della loro attività purché tutti i RAEE Storici, i RAEE Nuovi e i RiPA di detta categoria merceologica siano gestiti attraverso il Consorzio.

I consorziati sono classificati come segue:

- (i) **Conсорziati Fondatori** - i consorziati che hanno aderito al Consorzio contestualmente alla sua costituzione e mantengano la qualità di consorziato ininterrottamente da detta costituzione.
- (ii) **Conсорziati Ordinari** - i consorziati che hanno aderito al Consorzio successivamente alla sua costituzione.

Al momento dell'adesione al Consorzio, i Consorziati Ordinari a loro volta saranno classificati come Operatori Consolidati o Nuovi Operatori dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri di valutazione dell'affidabilità individuati nel Regolamento. Detta classificazione sarà rivista annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei medesimi criteri di valutazione.

I Consorziati Fondatori sono inizialmente classificati come Operatori Consolidati e potranno essere successivamente qualificati come Nuovi Operatori secondo quanto previsto all'articolo 4 del Regolamento.

Ciascun consorziato classificato come Nuovo Operatore dovrà presentare una garanzia fidejussoria da primario istituto bancario o assicurativo, a prima richiesta, per un importo pari ai versamenti destinati alla gestione dei RAEE Storici o RiPA attesi per quel consorziato nell'anno in corso e fino all'approvazione del successivo bilancio. Le caratteristiche e le tempistiche di presentazione della garanzia fidejussoria sono disciplinate nel Regolamento.

Articolo 7

Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

- (a) dalle quote di partecipazione dei consorziati versate *una tantum* all'atto dell'iscrizione o della reiscrizione di cui all'articolo 8;
- (b) dagli incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione del fondo consortile e dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
- (c) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;
- (d) dell'importo delle sanzioni eventualmente versate dai Consorziati ai sensi dell'art. 21 dello Statuto

Il fondo consortile è destinato a costituire la dotazione del Consorzio per lo svolgimento delle attività consortili e per gli investimenti destinati al raggiungimento dello scopo consortile.

Articolo 8

Quote di partecipazione al Consorzio

All'atto dell'iscrizione e della eventuale reiscrizione al Consorzio i consorziati sono tenuti a versare una quota di partecipazione *una tantum* in funzione dei rispettivi fatturati per le categorie merceologiche per cui aderiscono al Consorzio calcolata come meglio indicato nel Regolamento.

Articolo 9

Contributi dei consorziati

1. Le attività del Consorzio saranno finanziate, oltre che con la quota di partecipazione *una tantum* al Consorzio, mediante i contributi annuali che i consorziati saranno tenuti a versare in relazione a ciascun esercizio, per la gestione del Consorzio e per la gestione dei RAEE Storici e Nuovi e dei RiPA:

- (a) contributi per la gestione del Consorzio, che saranno quantificati secondo i criteri identificati nel Regolamento
- (b) contributi per la gestione dei RAEE Storici;
- (c) contributi per la gestione dei RAEE Nuovi.
- (d) contributi per la gestione dei RiPA

Per le AEE e per le PA gestite dal Consorzio, i criteri di calcolo dei contributi per la gestione dei RAEE Storici e Nuovi sono identificati nel Regolamento.

Qualora vi siano avanzi di gestione dei RAEE Storici relativi all'esercizio precedente, potrà essere richiesto ai nuovi consorziati un contributo *una tantum* a fondo perduto per garantire il bilanciamento dei fondi per la gestione dei RAEE Storici. Modalità e applicazione di detto contributo saranno determinati nel Regolamento.

2. Ogni anno, il Consiglio di Amministrazione richiederà al Registro dei Produttori di fornire le informazioni relative alle quote di mercato di ogni consorziato e alla vita media attesa delle relative AEE immesse sul mercato. Il Consiglio di Amministrazione utilizzerà tali informazioni, salvo che siano disponibili sistemi più efficaci, per effettuare la stima delle quantità attese di RAEE Nuovi per ogni anno, per ciascuna categoria o sub-categoria e per ciascun consorziato.

Articolo 10

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- (a) l'Assemblea dei Consorziati;
- (b) il Presidente e il Vice Presidente;
- (c) il Consiglio di Amministrazione;
- (d) il Collegio dei Revisori, ove costituito.

Articolo 11

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea in sede Ordinaria:

- (a) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

- (b) discute e approva il bilancio di previsione su relazione del Consiglio di Amministrazione;
- (c) approva la determinazione dei contributi annuali a carico dei consorziati per l'anno successivo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- (d) discute e approva il bilancio consuntivo ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei RAEE e dei RiPA nell'anno precedente, su relazione del Consiglio di Amministrazione;
- (e) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;;
- (f) nomina il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio;
- (g) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente ed al Vice-Presidente, l'eventuale emolumento annuale e/o l'indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- (h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'attività del Consorzio portati alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione o sulle altre materia previste come di sua competenza dal presente Statuto.
- (i) delibera in merito alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, per giusta causa;

L'Assemblea, in sede straordinaria:

- (m) modifica lo Statuto;
- (n) proroga la durata del Consorzio e ne approva lo scioglimento anticipato nei casi stabiliti dall'art. 2611, n.4 c.c.;
- (o) delibera sull'istituzione di eventuali sedi secondarie;

Articolo 12*Assemblea, quorum costitutivi e deliberativi e verbalizzazione*

Ogni consorziato potrà essere rappresentato in Assemblea da un altro consorziato per delega scritta contenente espressa indicazione del nominativo del delegato da conservarsi a cura del Consorzio. Nessun consorziato potrà essere portatore di più di - 3 (tre) deleghe. La rappresentanza è conferita per singole assemblee, con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

Il numero dei voti complessivamente spettanti a tutti i consorziati sarà pari a 100.000.

Per il periodo intercorrente dalla data di costituzione del Consorzio e l'Assemblea di approvazione del bilancio del primo esercizio, i 100.000 voti saranno suddivisi tra i consorziati fondatori in proporzione ai contributi *una tantum* versati in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

In aggiunta ai 100.000 voti di cui sopra, a ciascun Consorzio Ordinario sarà attribuito 1 (un) voto.

Annualmente, nell'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, prima della trattazione dell'ordine del giorno, l'Assemblea provvederà all'attribuzione ai consorziati di 100.000 (centomila) voti validi per il periodo fino alla successiva Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo.

I 100.000 (centomila) voti saranno suddivisi come segue:

- I. il 30% (trenta per cento) dei voti da assegnarsi ai Consorziati fondatori distribuito in parti uguali tra loro.
- II. il restante 70% (settanta per cento) dei voti sarà assegnato tra tutti i consorziati indistintamente, inclusi i Consorziati Fondatori, in maniera direttamente proporzionale all'immesso sul mercato in peso, nell'esercizio precedente, di AEE Domestiche e Pile Portatili. Ai fini del presente statuto sono AEE domestiche le AEE che danno origine a "Rae provenienti dai nuclei domestici" (così come definiti dall'art 4 comma 1.L) e sono Pile Portatili le pile definite all'art 2 comma 1.C del Dlgs 188/2008 e s.m.i.
- III.

Le frazioni di voto non saranno ammesse; pertanto nel caso in cui, dopo l'assegnazione dei 100.000 (centomila) voti, risulti che a taluni consorziati non sia stato assegnato almeno 1 (un) voto, ai predetti

consorziate sarà comunque assegnato 1 (un) voto ed i 100.000 (centomila) voti saranno aumentati di un numero pari ai voti assegnati ai predetti consorziate.

Nel caso di adesione di nuovi consorziate, questi si vedranno riconosciuto 1 (un) voto cadauno fino all'approvazione del primo bilancio consuntivo successivo all'atto della loro adesione; tali voti si aggiungeranno ai 100.000 (centomila) voti già spettanti agli altri consorziate per il periodo fino all'approvazione del bilancio consuntivo successivo all'adesione. Per gli anni successivi, tali consorziate concorreranno alla ripartizione del 70% (settanta per cento) dei voti come da punto che precede.

L'esercizio del diritto di voto in Assemblea spetterà solo ai consorziate in regola con i versamenti di quanto dovuto al Consorzio ai sensi dello Statuto e del Regolamento.

L'Assemblea sarà convocata dal Presidente su mandato del Consiglio d'Amministrazione, o in caso di sua impossibilità, dal Vice-Presidente, oppure da almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione oppure dal Collegio dei Revisori, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti consorziate che rappresentino almeno un quinto dei voti in assemblea.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione procederà alla convocazione dell'Assemblea entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'avviso di convocazione dovrà indicare:

- (a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- (b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- (c) gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea sarà convocata mediante avviso comunicato ai consorziate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento [email, fax, raccomandata] almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

Le adunanze di prima e seconda convocazione non potranno essere tenute nello stesso giorno.

All'Assemblea potranno partecipare tutti i consorziati. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Sarà altresì nominato un segretario (anche non consorziato) e sarà redatto un verbale della riunione da trascrivere in apposito libro. Non occorrerà l'assistenza di un segretario ove il verbale sia redatto da un notaio. Sarà necessaria la presenza del notaio solo nelle deliberazioni che comportano la modifica dello Statuto, la proroga o lo scioglimento anticipato del Consorzio. Il verbale dell'Assemblea dovrà essere redatto senza ritardo ed essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale dovrà indicare almeno:

- (a) la data dell'Assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti ed il numero di voti di ciascuno (anche mediante allegato);
- (c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- (e) su richiesta degli intervenuti, la sintesi delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ASSEMBLEA ORDINARIA:

In prima convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costituita e potrà validamente deliberare con la presenza di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai consorziati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria saranno prese a maggioranza dei voti dei consorziati partecipanti e vincoleranno anche gli assenti ed i dissenzienti.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

Per l'approvazione del Regolamento e per le successive modifiche, come pure per le delibere di revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori per giusta causa, valgono le regole previste per l'Assemblea Straordinaria in prima e seconda convocazione sia per ciò che concerne i quorum costitutivi sia per i quorum deliberativi.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA:

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti ai consorziati. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei voti dei consorziati partecipanti e vincoleranno anche gli assenti ed i dissenzienti.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri secondo quanto previsto dai consorziati di volta in volta. eletti tra i candidati presentati dai consorziati in rappresentanza delle categorie merceologiche indicate nel Regolamento.

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione i consorziati sono invitati a designare, con la lettera di convocazione dell'Assemblea, l'eventuale proprio candidato.

Le candidature dovranno pervenire alla Presidenza del consorzio entro il termine che verrà indicato nella lettera di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea preliminarmente determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione uscente, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nell'ambito del numero minimo e massimo previsto al primo comma del presente articolo.

Ogni consorziato è tenuto a votare un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere a pena nullità della scheda di voto.

Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede al ballottaggio.

Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica 3 (tre) esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ogni volta che sia necessario e sarà presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente o da un consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione che assumeranno le proprie deliberazioni a maggioranza, salvo quanto previsto al successivo articolo 14.2 In caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede. La convocazione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri mediante fax, telegramma ovvero altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 20 (venti) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il preavviso potrà essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per videoconferenza o per teleconferenza, nella misura in cui siano assicurate l'identificazione dei partecipanti e la loro possibilità a partecipare attivamente alla discussione.

Soddisfatte le condizioni che precedono, il luogo delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è il luogo in cui si trova il Presidente o in mancanza il Vice-Presidente o in mancanza la persona nominata a presiedere la riunione del Consiglio di Amministrazione e il segretario, in modo da permettere la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi membri, ove la nomina non sia effettuata dall'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio.

Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri membri provvederanno a sostituirlo/i con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione mancanti. L'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione così nominati scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori, il quale potrà nel frattempo compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 14

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione avrà i poteri di gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quelli riservati all'Assemblea per legge o per Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione sarà demandato altresì il compito di provvedere all'assunzione di tutte le opportune determinazioni per la migliore attuazione delle norme statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a ciascuno dei suoi membri oppure al Direttore Generale specifiche funzioni, con attribuzione dei relativi poteri e responsabilità.

Spetterà, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione di:

- (a) nominare tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente ove non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- (b) dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea;
- (c) predisporre il progetto di bilancio di previsione e il progetto bilancio consuntivo nonché la relazione illustrativa da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- (d) determinare l'ammontare e stabilire le modalità ed i termini di riscossione e versamento dei contributi annuali a carico dei consorziati per la gestione dei RAEE Storici, dei RAEE Nuovi e dei RiPA da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- (e) predisporre le integrazioni e/o modificazioni del Regolamento;
 - (f) deliberare sulla stipula degli atti, convenzioni e contratti inerenti all'attività consortile;
 - (g) determinare l'organico e le strutture organizzative ed assumere e licenziare il personale del Consorzio;
 - (h) vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio;
 - (i) deliberare l'ammissione di nuovi consorziati;
 - (j) vigilare sull'iscrizione al Registro dei Produttori dei consorziati, e sull'adempimento di tutti gli altri obblighi del consorzio nei confronti del Registro dei Produttori;
 - (k) stabilire l'importo delle garanzie che possono essere richieste ai consorziati ai sensi dello Statuto e del Regolamento.
 - (l) approva il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
2. Il Regolamento potrà individuare le delibere che dovranno essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei membri.

Articolo 15

Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale

Il Presidente del Consorzio convocherà e presiederà l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente avrà la rappresentanza del Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi, potrà promuovere azioni e resistere in giudizio; potrà nominare procuratori alle liti e procuratori speciali *ad negotia*.

In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni del Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente. I Compiti e le funzioni del Vice-Presidente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 3 (tre) esercizi;

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, scelto fra persone che abbiano maturato significative esperienze di tipo dirigenziale. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale sarà regolato da un contratto di natura privatistica. Le funzioni del Direttore Generale saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Collegio dei Revisori

L'Assemblea può deliberare di costituire il collegio dei revisori.

In tal caso, o nel caso in cui sia obbligatorio per legge, il Collegio dei Revisori sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti iscritti all'Albo dei revisori contabili, non facenti parte del personale dipendente dei consorziati e nominati dall'Assemblea con le modalità previste nel Regolamento.

Il Collegio dei Revisori provvederà alla nomina di un presidente fra i propri membri.

I suoi membri dureranno in carica 3 (tre) esercizi e saranno rinnovabili. Ove vengano meno uno o più membri effettivi i revisori supplenti subentreranno a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica, in caso di pari anzianità di carica prevarrà l'età anagrafica. Il revisore nominato in sostituzione resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:

- (a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce all'Assemblea mediante la redazione della relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo;
- (b) vigila sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili del Consorzio;
- (c) vigila sulla regolare tenuta della contabilità;

- (d) esercita la sorveglianza e il controllo dell'amministrazione del Consorzio;
- (e) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea, possono chiedere agli amministratori notizie sulle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli.

Articolo 17

Esercizio e bilancio

L'esercizio annuale del Consorzio avrà inizio il 1° gennaio e si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere redatto dal consiglio di amministrazione entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile. Il bilancio consuntivo sarà costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota illustrativa, redatti nelle forme previste dal Codice Civile. Tale bilancio verrà depositato presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori.

I progetti di bilancio dovranno essere comunicati al Collegio dei Revisori almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione dell'Assemblea che dovrà deliberare sulla loro approvazione.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere approvato dall'assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai consorziati.

Articolo 18*Obblighi dei consorziati*

I consorziati saranno tenuti a versare la quote di partecipazione ed i contributi periodici secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento, sia per la gestione del Consorzio sia per la gestione dei RAEE Storici e Nuovi e dei RiPa

I consorziati, altresì, saranno obbligati a:

- (a) osservare lealmente le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e, comunque, a compiere le attività necessarie per il conseguimento dell'oggetto consortile;
- (b) non aderire ad iniziative concorrenziali rispetto alle iniziative condotte o deliberate dal Consorzio stesso se non sia stata preventivamente data approvazione dall'Assemblea;
- (c) mantenere segrete e non divulgare notizie relative all'attività del Consorzio la cui divulgazione possa ledere gli interessi del Consorzio stesso;
- (d) sottoporsi ai controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione, effettuati da società terze di revisione contabile, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi conseguenti alla partecipazione al Consorzio;
- (e) sottoporsi ai controlli disposti dal Registro dei Produttori su segnalazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi imposti dal Decreto Legislativo;
- (f) essere iscritti al Registro dei Produttori, dichiarare al Registro dei Produttori i propri dati di vendita, prestare al Registro dei Produttori le garanzie e ottemperare a tutti gli altri obblighi da questo disposti dandone evidenza al Consorzio per la gestione dei RAEE Nuovi;
- (g) indicare nella propria carta intestata, sulle fatture, sulle bollette doganali e su tutti i documenti il numero di iscrizione al Registro dei Produttori;

- (h) dichiarare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i tempi definiti nel Regolamento, le informazioni relative alle vendite di AEE e di PA, necessarie alla determinazione della quota per la gestione dei RAEE Storici e dei RiPa;
- (i) prestare al Consorzio le garanzie per la gestione dei RAEE Storici e RiPa, quando previste dal presente Statuto;
- (l) fornire al Consorzio, su richiesta dello stesso, la documentazione atta a certificare la presenza e la congruità delle garanzie per la gestione del RAEE Nuovi, ivi incluse quelle prestate al Registro dei Produttori.

Articolo 19

Ammissione di nuovi consorziati

L'ammissione di nuovi consorziati dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, e senza indugio comunicata dal Consiglio di Amministrazione ai consorziati ed al Registro dei Produttori.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà contestualmente modalità, condizioni e termini per la prestazione dell'eventuale garanzia, come previsto all'articolo 6 e per il versamento dei contributi *una tantum* e periodici salvo conguaglio con il primo bilancio consuntivo.

Articolo 20

Cessione della quota di partecipazione

La qualità di consorziato non è trasferibile, se non in caso di trasferimento, da parte del consorziato, dell'azienda o del ramo di azienda della categoria merceologica per cui ha aderito al Consorzio e purché il cessionario possenga i requisiti richiesti per l'adesione al Consorzio di cui all'articolo 5. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2610, comma secondo c.c.

Articolo 21

Vigilanza e sanzioni

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere alle autorità competenti di attivare controlli sui propri consorziati al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo.

In caso di inosservanza, da parte del consorziato degli obblighi e delle disposizioni previsti dallo Statuto, dal Regolamento o da deliberazioni degli organi consortili, il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea potranno applicare una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione, purché superiore all'eventuale beneficio che il consorziato abbia tratto dall'infrazione medesima come segue:

- (a) in caso di autocertificazioni di fatturato o unità di AEE o PA vendute non conformi al vero per difetto sarà applicata una sanzione pari a €30.000,00 (trentamila/00);
- (b) in caso di mancato versamento dei contributi periodici entro i termini di cui all'articolo 9 del presente Regolamento saranno applicati interessi moratori pari a 3 (tre) punti base sopra l'Euribor a 3 (tre) mesi;
- (c) in caso di mancata evidenziazione in fattura degli importi destinati alla gestione dei RAEE Storici sarà applicata una sanzione pari al doppio di detti importi;
- (d) in caso di mancata prestazione o ricostituzione della Garanzia per la gestione dei RAEE Storici o RiPA entro 15 (quindici) giorni, quando prevista dallo Statuto o dal Regolamento, sarà applicata una sanzione pari al 5% (cinque per cento) dell'importo della relativa Garanzia;
- (e) in caso di omissione sui documenti societari del numero di iscrizione al Registro dei Produttori sarà applicata una sanzione pari ad €30.000,00 (trentamila/00);
- (f) Nei casi di recidiva per più di 3 (tre) volte alle infrazioni elencate da (a) a (e) che precedono, anche non consecutive, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare l'esclusione del consorziato dal consorzio.

Articolo 22

Recesso o esclusione del consorziato

La qualità di consorziato si perde in caso di recesso del consorziato e in caso di esclusione del consorziato dal Consorzio.

Il consorziato potrà recedere dal Consorzio, dandone motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi ed il recesso sarà efficace dal 30 aprile successivo alla scadenza dei 6 (sei) mesi di preavviso.

L'esclusione del consorziato dal Consorzio sarà deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, al verificarsi di almeno una delle seguenti ipotesi:

- (a) nel caso in cui il consorziato abbia perso i requisiti di ammissione al Consorzio ovvero non sia più in condizione di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- (b) nel caso in cui il consorziato sia insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio;
- (c) nel caso in cui il consorziato abbia gravemente violato le previsioni dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio conformemente al presente Statuto;
- (d) nel caso in cui il consorziato arrechi in qualsiasi modo danno al Consorzio.
- (e) nelle ulteriori ipotesi di esclusioni previste nel Regolamento

La delibera di esclusione dal Consorzio è comunicata al consorziato con lettera raccomandata avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla sua adozione.

Nei casi di recesso e di esclusione, il consorziato fondatore o ordinario receduto o escluso non potrà pretendere la restituzione della quota di partecipazione di cui all'articolo 8, né dei contributi di cui all'articolo 9. E' fatto salvo il disposto dell'art. 2609 c.c.

Il consorziato Fondatore o Ordinario, receduto o escluso sarà tenuto a versare al Consorzio un'integrazione *pro quota* a copertura di eventuali passività risultanti all'atto di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio ed una integrazione *pro quota* degli investimenti sostenuti dal Consorzio in epoca anteriore alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione. Le modalità di determinazione di dette integrazioni sono determinate nel Regolamento.

Al consorziato receduto o escluso è fatto divieto di effettuare direttamente o indirettamente forme promozionali comunque legate all'attività del Consorzio nonché di utilizzare, adattare o sfruttare i segni distintivi del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione comunica senza ritardo al Registro dei Produttori il nominativo dei consorziati receduti o esclusi.

Articolo 23

Regolamento del Consorzio

Oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio è regolato dal Regolamento, che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto di Consorzio.

L'approvazione del regolamento e le sue successive modifiche sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea Straordinaria in prima e seconda convocazione.

Articolo 24

Scioglimento del Consorzio

Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. Viene fatto divieto di distribuzione ai consorziati dell'eventuale parte residua formata da avanzi di gestione accantonati nelle riserve costituenti il patrimonio netto del consorzio.

Articolo 25

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile.

Articolo 26*Competenza Giudiziaria*

L'Autorità Giudiziaria competente a conoscere delle contestazioni eventualmente insorte fra il Consorzio ed i suoi consorziati ed in genere riferibili alla vita consortile è quella contrattualmente stabilita della sede legale del Consorzio.

Articolo 27*Riservatezza*

Il Consorzio si doterà di regolamenti operativi e procedure che consentano di garantire ai Consorziati la massima riservatezza in merito alle informazioni fornite al Consorzio.

INDICE

ARTICOLO 1	
<i>DENOMINAZIONE</i>	
ARTICOLO 2	
<i>DEFINIZIONI</i>	
ARTICOLO 3	
<i>SEDE</i>	
ARTICOLO 4	
<i>OGGETTO</i>	
ARTICOLO 5	
<i>DURATA</i>	
ARTICOLO 6	
<i>CONSORZIATI E CATEGORIE MERCEOLOGICHE</i>	
ARTICOLO 7	
<i>FONDO CONSORTILE</i>	
ARTICOLO 8	
<i>QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO</i>	
ARTICOLO 9	
<i>CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI</i>	
ARTICOLO 10	
<i>ORGANI DEL CONSORZIO</i>	
ARTICOLO 11	
<i>FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA</i>	
ARTICOLO 12	
<i>ASSEMBLEA, QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI E VERBALIZZAZIONE</i>	
ARTICOLO 13	
<i>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	
ARTICOLO 14	
<i>FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	
ARTICOLO 15	
<i>PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE</i>	
ARTICOLO 16	
<i>COLLEGIO DEI REVISORI</i>	
ARTICOLO 17	
<i>ESERCIZIO E BILANCIO</i>	
ARTICOLO 18	

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI.....

ARTICOLO 19

AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

ARTICOLO 20

CESSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.....

ARTICOLO 21

VIGILANZA E SANZIONI.....

ARTICOLO 22

RECESSO O ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

ARTICOLO 23

REGOLAMENTO DEL CONSORZIO.....

ARTICOLO 24

SCIoglimento del Consorzio.....

ARTICOLO 25

RINVIO.....

ARTICOLO 26

COMPETENZA GIUDIZIARIA.....

ARTICOLO 27

Riservatezza